

N. 02716/2010 REG.SEN.
N. 00995/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 995 del 2010, proposto da:
Silvia Danese, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Baroncini, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Venezia, San Marco, 1757;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

del giudizio medico di cui alla certificazione in data 18.03.2009 della Commissione Medica Locale di Padova;

della patente di guida n. RO5061524K in data 18.04.2003, nella sola parte (4B) in cui la data di validità viene limitata ad anni due, sino al 11.03.2012;

del giudizio medico di cui alla certificazione in data 22.01.2010 della Unità Sanitaria Territoriale di Venezia delle Ferrovie dello Stato (R.F.I. S.p.A.);

del provvedimento prot. n. 22428 del 11.03.2010 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale ha rigettato il ricorso gerarchico dalla Sig.ra Silvia Danese;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2010 il dott. Giuseppe Di Nunzio e uditi per le parti i difensori M. Viali, su delega di Baroncini, per la parte ricorrente e l'avvocato dello Stato Bonora per l'Amministrazione resistente;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Considerato come, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di questo TAR (cfr., sez. III, n. 73/2009), l'applicazione del limiti di

durata di due anni alla validità della patente di guida ai soggetti affetti da "malattie del sistema nervoso" e, in specie, "epilessia", di cui all'art. 320 DPR 495/92, presupponga, appunto, la esistenza di tale affezione, sia pur senza crisi comiziali da almeno due anni; mentre nel caso de quo, la ricorrente risulta, dalla documentazione medica esibita, non contestata dall'Amministrazione, completamente guarita sin dal lontano 1981; -

ritenuto pertanto che il ricorso può essere accolto;

rilevato che le spese di lite meritano di essere compensate, attesa la scarsa chiarezza della normativa di settore;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Elvio Antonelli, Consigliere

Marco Morgantini, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO